

DELIBERA N. 97/2021

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

XXX / TIM XXX, VIANOVA XXX (GIÀ WELCOME XXX)

(GU14/413774/2021)

Il Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del 07/10/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 670/20/CONS;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re. Com.)*”;

VISTO l'Accordo Quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato *Accordo Quadro 2018*, prorogato con delibera n. 683/20/CONS, recante "*Proroga dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni*";

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017;

VISTA l'istanza di XXX del 12/04/2021 acquisita con protocollo n. 0174033 del 12/04/2021;

VISTA la relazione istruttoria della Responsabile del Servizio, dott.ssa Rita Filippini;

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 07/10/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

A seguito dell'udienza di conciliazione, conclusasi con verbale di mancato accordo in data 13/01/2021, la società "XX Formazione" ha presentato istanza di definizione in data 12/04/2021.

L'istante ha lamentato nei confronti delle società TIM XXX e Vianova XXX. (già Welcome Italia XXX) - rispettivamente, d'ora in poi, Tim e Vianova - quanto nel seguito descritto.

Cliente Tim su rete mobile, a gennaio 2020 si accorgeva dell'avvenuto pagamento di fatture emesse indebitamente dall'operatore per l'utenza 0547XXX70, della quale mai aveva avuto la titolarità.

La fatturazione emessa (per la sede Via XY n. 35 di Cesena, mentre la sede principale della società è sita in Forlì) evidenziava canoni per "Opzione Nuvola IT Plus", "Tuttofibra" e "Opzione Safe Web", quest'ultima inizialmente gratuita.

I canoni, tra l'altro, avevano subito nel corso del tempo diversi aumenti (mai notificati) passando dai 105,00 euro della fattura I bimestre 2017 ai 162,00 euro della fattura III bimestre 2019.

Nel 2019 erano stati addebitati anche costi per consegna elenchi mai effettuata.

Per quanto accaduto, in data 21 febbraio 2020 inviava due PEC all'operatore: la prima per disconoscere la linea, chiederne la cessazione e reclamare la restituzione dell'indebito corrisposto dal giugno 2016, la seconda per chiedere copia del contratto.

Sempre nella stessa data inviava a Tim ulteriore PEC per l'immediata cessazione della linea 0547XXXXX907 e la contestazione degli addebiti.

L'utenza, attivata in data 28 luglio 2010 da parte di "YY XXX" (indicata nel formulario GU14 come "alias di XX Formazione") con opzione "877 Azienda Tutto Compreso Ready" rientrava nell'elenco dei numeri per cui era stata richiesta la migrazione a settembre 2013.

Poiché la number portability non era andata a buon fine, e l'operatore Vianova aveva attivato una nuova connettività, con fax del 20 dicembre 2013 veniva richiesta a Tim la cessazione dell'ADSL (intestata alla predetta società YY).

Per la linea de qua, l'istante provvedeva a trasmettere ulteriore PEC a Tim in data 16 luglio 2020.

Nessun riscontro ai reclami è mai pervenuto.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- a) Restituzione degli importi pagati e non dovuti;
- b) "Attivazioni non richieste";
- c) "Mancata notifica di 6 modifiche delle CGC";
- d) "Mancata restituzione tredicesima mensilità";
- e) "Mancata restituzione depositi cauzionali";
- f) "Mancata risposta a reclami";
- g) "Mancata lavorazione delle cessazioni";
- h) "Errato inserimento elenchi";
- i) Storno.

Quantifica rimborsi e indennizzi richiesti in euro 11.300,00.

L'istante ha prodotto memoria di replica, unitamente ad una serie di allegati, in data 18/06/2021 e perciò oltre il termine dei 20 giorni - concesso dall'art. 16, comma 2, del Regolamento di procedura di cui alla delibera 353/19/CONS – decorso il quale se ne dispone l'irricevibilità.

Pur tuttavia, come riconosciuto dall'Autorità nella delibera n. 157/11/CIR, “la documentazione di parte allegata ... riveste valenza probatoria ed in quanto tale merita valutazione ai fini di ricostruzione cognitiva e di completamento istruttorio”.

2. La posizione dell'operatore

Costitutosi con memoria del 27/05/2021, l'operatore Tim ha chiesto il rigetto delle domande avversarie evidenziando quanto nel seguito esposto.

Precisando che alcuna linea risulta attiva con Tim, l'operatore riferisce che l'utenza fibra 0547XXX70 è cessata in data 23/09/2020 su richiesta del cliente, mentre la linea dati 0547XXXXX907 in data 11/03/2021.

Entrambe le linee, per via della tipologia che le contraddistingue, non possono tecnicamente migrare ad altro gestore.

Rispetto alla tardiva cessazione dell'impianto 0547XXX70, richiesta in data 21/02/2020, è stata emessa una fattura a credito di euro 575,21 con la restituzione dei canoni da marzo 2020 e dell'anticipo conversazioni.

Per tale numerazione, attiva dal 2016 come da contratto, l'istante ha sempre saldato le fatture e non ne ha contestato la titolarità, anzi a dicembre 2018 ha comunicato la mancata accettazione della manovra unilaterale specificando di voler migrare ad altro operatore.

Anche per la linea 0547XXXXX907 è stata emessa fattura negativa che restituisce i canoni da marzo 2020.

In conclusione, per ognuna delle manovre sulle utenze dell'istante è stata inviata apposita comunicazione scritta; le cessazioni tardive sono state gestite con l'emissione di fatture negative; i reclami risultano riscontrati per iscritto.

Tim precisa ancora che il costo di cessazione della linea 0547XXX70 è pari ad euro 28,84, mentre per la 0547XXXXX907 non sono presenti costi di cessazione.

Quanto al mancato inserimento negli elenchi telefonici, non è mai pervenuta alcuna richiesta/reclamo, per cui in assenza di segnalazioni Tim non avrebbe potuto correggere l'eventuale errore.

Ad ogni buon conto, all'atto della sottoscrizione del contratto l'istante ha espressamente negato l'autorizzazione all'inserimento del numero negli elenchi.

Per il n. 0547XXXXX907 non risulta addebitato alcun importo cauzionale.

Per la manovra a 28 gg. sarebbero dovuti 41,00 euro di rimborso per linea, avendo entrambe le linee un canone mensile pari ad euro 68,00.

Costituitosi con memoria del 21/05/2021, l'operatore Vianova ha precisato che in data 12 gennaio 2021 è stato raggiunto un accordo con l'istante che, inter alia, si impegnava a rinunciare alle proprie pretese avanzate innanzi al Corecom. Tuttavia, al momento della presentazione dell'istanza di definizione il sistema non ha permesso all'istante di estromettere una delle controparti del precedente procedimento di conciliazione, vincolandolo alla convocazione di tutti gli operatori coinvolti. Vianova ne conclude che è ancora presente in questo procedimento solo per un limite della piattaforma.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si procede all'estromissione di Vianova dal presente procedimento atteso l'accordo transattivo raggiunto con l'istante. La controversia, pertanto, sarà definita solo nei confronti di Tim.

Le richieste dell'istante di cui ai punti b) - g), che si limitano ad elencare una serie di disservizi, in virtù del principio del favor utentis verranno comunque valutate ai fini del riconoscimento di eventuali rimborsi/indennizzi.

La domanda di cui al punto h) risulta invece inammissibile in quanto non presente nell'istanza di conciliazione. Tale richiesta si pone infatti come domanda nuova rispetto a quanto domandato nel prodromico e obbligatorio procedimento di conciliazione che, diversamente, verrebbe ad essere aggirato. Costante è l'applicazione di tale principio nei provvedimenti dell'Autorità (ex pluribus, delibere 156/20/CIR, 148/20/CIR, 146/18/CIR, 126/18/CIR), oltre che dell'intestato Corecom (ex multis, delibere 54/21, 94/20, 8/20, 172/19, 153/19).

Per gli stessi motivi, è inammissibile la richiesta di cui al punto i), che compare per la prima volta nella nota allegata al GU14.

Tanto premesso, si osserva come la presente controversia sia basata sulla contestazione dei corrispettivi addebitati in fattura da Tim successivamente alla disdetta.

Oltre alle tre PEC del febbraio 2020 di cui si è già detto, l'istante ha prodotto, a sostegno delle proprie doglianze, modulo di richiesta del 16 settembre 2013 per la number portability verso Vianova (Welcome XXX all'epoca) di 4 utenze site nella sede di Cesena, Via XXX 35: - 0547XXX92; - 0547XXX289; - 0547XXX027; - 0547XXXXX907 (per questa numerazione una postilla dà conto dell'attivazione di Alice Business 20M Adaptive 40 F).

Segue fax del 20 dicembre 2013 che, privo di sottoscrizione e con intestazione "ZZ s.p.a." (con sede operativa in Modena e sede legale in Roma), chiede la cessazione presso la società YY della linea Wide Office Plus identificata dal Tgu 0547XXXXX592, via XX n. 35, Cesena.

La richiesta di rimborso di cui al punto a) viene accolta come segue.

Quanto all'utenza 0547XXX70, se da un lato Tim la dichiara cessata il 23/09/2020 su richiesta - a suo dire - avanzata per la prima volta il 21/02/2020 (e cui ha fatto seguito la fattura a credito HXXXX1549 del 14/10/2020 per i canoni applicati dal 22 marzo al 31 luglio 2020), dall'altro produce, a dimostrazione dell'avvenuto riscontro a reclami, missiva datata 14/01/2019 secondo la quale "dalla sua richiesta pervenutaci in data 29/12/2018 ... apprendiamo con rammarico che desidera passare ad altro gestore. Le comunichiamo che, al fine di assicurare il mantenimento del numero telefonico, nel suo interesse lo stesso rimarrà attivo sulla nostra rete fino al perfezionamento del passaggio ad altro gestore".

Tanto è sufficiente ad escludere che la PEC di febbraio 2020 fosse effettivamente la prima disdetta ricevuta dall'operatore in relazione all'utenza de qua.

Tim, di conseguenza, sarà tenuta a rimborsare l'istante di quanto corrisposto in relazione al periodo che decorre dal 29 gennaio 2019 sino a chiusura del ciclo di fatturazione.

Si precisa che il dies ad quem sopra indicato è stato individuato aggiungendo i 30 giorni riconosciuti per la lavorazione del recesso alla data indicata dall'operatore nella lettera di riscontro, visto che la disdetta prodotta dall'istante è priva di ricevuta.

Si evidenzia altresì che le due fatture agli atti emesse da un terzo operatore sul periodo ottobre 2017 (per le sedi di Cesena e Forlì) non riportano le utenze interessate, per cui non sono risultate idonee a provare che la cessazione della linea sia avvenuta in epoca anteriore.

Privi di qualsiasi pregio, in quanto inadeguati a dimostrare l'attivazione non richiesta della linea, sia gli estratti degli elenchi telefonici cartacei e on-line, che associano l'utenza contestata al sig. M.M. di Cesena, sia il disconoscimento dichiarato nella PEC del 21 febbraio 2020 che nella missiva del successivo 29 luglio, in cui l'istante riporta

altresì di aver desistito dall'iniziale intento di fare denuncia di disconoscimento presso l'Autorità Giudiziaria.

Delle due dichiarazioni di disconoscimento, tra l'altro, non può non rilevarsi la contraddittorietà rispetto alla disdetta dell'utenza controversa di fine 2018.

Circa l'utenza 0547XXXXX907, la PEC di recesso agli atti è datata 21 febbraio 2020 e risulta ricevuta in giornata.

Per Tim è cessata in data 11/03/2021, con conseguente restituzione dei canoni da marzo 2020 (fattura negativa euro -605,48 per abbonamento "Internet ADSL Professional 20M BMG 40K*").

Per la linea de qua, l'istante aveva trasmesso ulteriore PEC a Tim in data 16 luglio 2020.

Indubbio è che tale numerazione sia l'unica (delle quattro indicate nella richiesta a Vianova) la cui portabilità non si è realizzata e che, in suo luogo, sia stata attivata una nuova connettività (tanto riporta infatti l'istante. Non si conoscono altri aspetti della vicenda visto che l'operatore Vianova, coinvolto nella portabilità come "recipient", non è più parte del presente procedimento).

Allo stato degli atti non risulta invece certa l'ulteriore affermazione di parte attrice secondo cui, in relazione all'utenza 0547XXXXX907, sarebbe stata richiesta la cessazione dell'ADSL a fine 2013.

Si osserva che il fax prodotto è datato 20 dicembre 2013, su carta intestata e con mittente "ZZ XXX" (con sede operativa in Modena via XXX n. 5 e sede legale in Roma via XXX n. 13), e richiede la cessazione della linea Wide OfficePlus identificata dal Tgu 0547XXXXX592 (la ricevuta di trasmissione del fax individua come mittente la società "XX Informatica").

Oltre a ciò, preme soprattutto evidenziare come non si sono rinvenuti elementi tali da ricondurre il Tgu ut supra all'utenza controversa.

Inconferenti, a tali fini, paiono due piani di lavoro Telecom del 2010.

Il primo, del 28 luglio (n. impianto 54713348907, tipologia "contrattiprodotti"), è a favore della società "YY XXX" ed ha come oggetto l'installazione del router Cisco 877.

Il secondo, dell'11 agosto (n. impianto 547XXXXX592, tipologia "HyperwayWideOfficePlus – AccBase-ADSL-ATM"), è a favore della società "XX Informatica s.p.a.", via XY n. 35, con oggetto l'installazione di Wide Office Plus "da inserire nel contratto azzerato di XX Informatica Plus Platino"; non si ritiene abbia valore di ordinativo l'annotazione a mano di "disdire Adsl 20 M Adaptive e attivare a XX Formazione in via XY Hiperway + Router".

Inconferente, infine, il riepilogo delle sedi servite da Vianova a marzo 2021 e che include l'indirizzo di Via XY n. 35 di Cesena (contratto del 29/03/2013 con attivazione del 01/01/2014).

Né il verosimile collegamento tra le società coinvolte (XX Formazione, XX Informatica e YY Forlì-Cesena) può sopperire alla mancata allegazione dei contratti da ciascuna stipulati, delle cessazioni e delle modifiche richieste.

E' pur vero che, rispetto ad una fatturazione che contemplava il noleggio "877 Azienda Tuttocompreso Ready", l'operatore non ha spiegato il motivo dell'avvenuta restituzione parziale.

Ne consegue che rimborserà l'istante (ove e per quanto non abbia provveduto) degli importi corrisposti a titolo di canoni/noleggio per il periodo successivo all'efficacia della disdetta del 21 febbraio 2020 (quindi marzo 2020).

Viene respinta la richiesta di cui al punto b).

A tal fine, si richiama, ex multis, la delibera Corecom Umbria 1/2017 per la quale nel caso di fatturazione successiva, come qui accaduto, non sono previsti indennizzi a causa della non equiparabilità con l'ipotesi dell'attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti, atteso che l'eventuale disagio patito dall'istante per la proseguita ricezione di indebite fatturazioni, non risultando oggettivamente apprezzabile, non può essere ricondotto nell'alveo degli oggettivi disagi indennizzabili in favore degli utenti di servizi di comunicazioni elettroniche (sia pur con applicazione analogica), bensì, per il suo profilo strettamente soggettivo, risulta attratto dall'ambito del danno, il cui risarcimento, come noto, è materia di competenza dell'Autorità Giudiziaria e non dell'Autorità.

La richiesta di cui al punto g) viene respinta, in quanto non riconducibile a nessuna ipotesi tipizzata di indennizzo, né desumibile per analogia da altre fattispecie.

Con riferimento alla richiesta di cui al punto c), l'operatore, che pur ha dichiarato di aver informato l'istante di ognuna delle modifiche contrattuali predisposte, ha tuttavia prodotto una serie di comunicazioni (con data 21 novembre e 7 dicembre 2017, 5 luglio e 5 novembre 2018) dalle quali, non solo non si evince il destinatario, ma che non sono in alcun modo utili a provare che siano effettivamente giunte all'indirizzo della società istante, fatta eccezione per quella datata 5 novembre 2018.

Tale informativa, che per l'utenza 0547XXX70 riconosce il diritto di recesso senza oneri purchè esercitato entro il 31 dicembre, risulta compatibile con la disdetta lavorata tardivamente da Tim.

In conseguenza di ciò, l'operatore provvederà a rimborsare l'istante dei costi applicati in ragione del recesso (disattivazione Tuttofibra) ed esposti nella fattura

XHXXXX1549 sopra citata, nonché di quanto corrisposto in relazione agli aumenti tariffari applicati sino ad allora.

Tanto si dispone in virtù del fatto che le fatture prodotte dall'istante hanno evidenziato aumenti sui canoni Opzione Nuvola e Tuttofibra che non risultano conosciuti dall'istante.

Oggetto di rimborso, infine, le somme corrisposte per l'opzione Safe Web, diventata a pagamento senza che l'operatore ne abbia spiegato il perché.

Per la linea 0547XXXXX907, poiché le due fatture in atti (8H00XXXXX3/2014 e 8H00XXXXX9/2020) evidenziano aumenti di canoni per l'ADSL (da 62,00 a 93,69 euro) e per il noleggio 877 (da 49,01 a 53,17 euro), l'operatore rimborserà l'istante di quanto corrisposto in ragione di manovre economiche che non risultano comunicate.

La richiesta di cui al punto e) viene respinta poiché la documentazione agli atti non ha rivelato l'esistenza ed il pagamento di depositi cauzionali (nel caso l'istante abbia inteso riferirsi all'anticipo conversazioni sulla linea 0547XXX70 il relativo importo di euro 100,00 risulta già restituito).

La richiesta di cui al punto d) viene accolta.

In relazione alla fatturazione a 28 giorni, (l'operatore ha dichiarato il diritto al rimborso per entrambe le linee) Tim provvederà alla restituzione delle differenze derivanti dalla modifica del ciclo di fatturazione, da calcolarsi secondo il criterio dei cosiddetti "giorni erosi" secondo le modalità stabilite dalla delibera n. 112/18/CONS.

La richiesta di cui al punto f) viene accolta.

Si ritiene infatti che il riscontro, fornito dall'operatore alla PEC di febbraio 2020 per la linea 0547XXXXX907, seppur pervenuto nei termini, non risulti esaustivo, non avendo edotto il cliente sui motivi del rigetto ("... Le comunichiamo di aver effettuato le dovute verifiche sui nostri sistemi amministrativi/gestionali dalle quali non sono emersi elementi che ci consentano di accogliere la Sua richiesta").

Non risultando dunque soddisfatti i requisiti dell'adeguata motivazione e dell'indicazione degli accertamenti compiuti, che per l'art. 8 della delibera Agcom 179/03/CSP devono contraddistinguere il rigetto di un reclamo, Tim liquiderà un indennizzo, ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato A alla delibera n. 347/18/CONS, nella misura massima di complessivi euro 300,00, calcolati in ragione dei 281 giorni che intercorrono tra il 7 aprile 2020 (primo giorno successivo ai 45 gg. utili per fornire adeguata risposta) ed il 13 gennaio 2021 (data di prima interlocuzione tra le parti innanzi al Corecom Emilia-Romagna).

Non risultano riscontri dell'operatore alle due PEC, sempre di febbraio 2020, inviate per l'utenza 0547XXX70, fatto salvo il parziale accoglimento (per fatti concludenti) della richiesta di rimborso di tutta la fatturazione emessa.

Valutata la situazione complessiva, la proposizione dei reclami nella stessa data per problematiche emerse simultaneamente, e tenuto conto dei principi di proporzionalità ed equità dell'indennizzo, si ritiene che l'importo sopra definito sia idoneo a compensare il difetto di interlocuzione registrato.

Analoghe conclusioni valgono per il reclamo di luglio 2020 sull'utenza 0547XXXXXX907.

Su tutti gli importi oggetto di rimborso/indennizzo l'operatore applicherà gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

Per questi motivi il Corecom all'unanimità

DELIBERA

1. Accoglie parzialmente l'istanza di XXX. nei confronti della società TIM XXX. per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società TIM XXX è tenuta a rimborsare l'istante:

I. per l'utenza 0547XXX70: - di quanto corrisposto sul periodo post disdetta che va dal 29 gennaio 2019 (e sino a chiusura del ciclo di fatturazione), in relazione agli aumenti tariffari ed all'opzione Safe Web; - di euro 28,84 quale costo di disattivazione Tuttofibra;

II. per l'utenza 0547XXXXXX907: - di quanto corrisposto sul periodo post disdetta 21 febbraio 2020 a titolo di canoni/noleggio per il periodo successivo all'efficacia della disdetta (ove e per quanto Tim non abbia già provveduto) ed in relazione agli aumenti tariffari;

III. delle differenze derivanti dalla modifica del ciclo di fatturazione, da calcolarsi secondo il criterio dei cosiddetti "giorni erosi" secondo le modalità stabilite dalla delibera n. 112/18/CONS per entrambe le numerazioni.

3. La società TIM XXX è tenuta a liquidare inoltre:

I. l'importo di euro 300,00 a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato A alla delibera n. 347/18/CONS.

4. La società TIM XXX è tenuta altresì a corrispondere gli interessi legali, dalla data di presentazione della presente istanza, su tutte le somme oggetto di rimborso/indennizzo.

5. La società TIM XXX è tenuta infine a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 07/10/2021

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Stefano Cuppi